

**Ausilio per la lettura del Catalogo dei geodati di base
(Allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione, OGI)**

Base giuridica:
Per quanto possibile, sotto «base giuridica» sono indicati il numero della Raccolta sistematica del diritto federale (RS) dell'atto legislativo / degli atti legislativi e i corrispondenti articoli (in questo esempio LPN e OPN). Se vi sono dei cambiamenti a livello di tali indicazioni, il Catalogo dei geodati di base deve essere adeguato.
Carattere indicativo

Geodati di riferimento:
I geodati di riferimento sono geodati di base che servono da base geometrica per ulteriori geodati (art. 3 cpv. 1 lett. f LGI). Tali dati sono contrassegnati in questa colonna con una X.
Carattere indicativo

Livello di autorizzazione all'accesso:
In questa colonna, per tutti i geodati di base del diritto federale viene stabilito il livello di autorizzazione all'accesso, il quale disciplina se e a quali condizioni viene concesso l'accesso ai dati (art. 21 segg. OGI):
A = pubblicamente accessibili
B = pubblicamente accessibili in misura limitata
C = non pubblicamente accessibili
Carattere normativo originario

Identificatore:
A tutti i geodati di base è assegnato un identificatore numerico univoco progressivo. Se un geodato di base è stralciato dall'allegato in seguito alla modifica dell'ordinanza, l'identificatore non può più essere riutilizzato. Ai nuovi geodati di base del diritto federale è assegnato un nuovo identificatore.
Carattere indicativo

Importanza dell'Allegato 1 dell'OGI:

Giusta l'articolo 5 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione (LGI), il Consiglio federale stabilisce in un catalogo i geodati di base di diritto federale. Tale catalogo costituisce l'Allegato 1 dell'OGI. Esso contiene tutti i geodati che si fondano in maniera riconoscibile su un atto legislativo della Confederazione.

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62, art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 segg.	UFAM			A	X	24
Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 5	Cantoni [D+M]	X		A	X	51

Denominazione:
Questa colonna designa ogni raccolta di geodati di base in maniera per quanto possibile identica alla designazione nella legislazione tecnica o facendo strettamente riferimento a quest'ultima. Per l'insieme dei geodati di base è determinante unicamente la legislazione tecnica.
Carattere indicativo

Servizio competente:
Questa colonna designa il servizio competente giusta l'art. 8 cpv. 1 LGI per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati. Tra parentesi quadre [] è indicato il servizio specializzato della Confederazione, se esso non è contemporaneamente il servizio competente giusta l'art. 8 cpv. 1 LGI. Il servizio specializzato della Confederazione emana direttive per il modello di dati (art. 9 OGI) e il modello di rappresentazione (art. 11 OGI).
Carattere normativo originario

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP):
Questa colonna rimane vuota fino all'entrata in vigore dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. In seguito, i geodati di base oggetto del CRDPP saranno contrassegnati con una X.
Carattere normativo originario

Servizio di telecaricamento:
I geodati di base che in questa colonna sono contrassegnati con una X devono essere offerti come servizio di telecaricamento (art. 2 lett. k OGI), vale a dire come servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente.
Carattere normativo originario